

«SOLIDARIETÀ INTERGENERAZIONALE» USO E ABUSO DI UN SINTAGMA POLISEMICO

Sommario: 1. La solidarietà nel disegno costituzionale tra compiti dello Stato, doveri dei cittadini, prospezione del futuro. — 2. Le ambiguità della solidarietà «titolata»; in particolare, la polisemia della «solidarietà intergenerazionale». — 3. Segue. L'idea della solidarietà previdenziale tra generazioni: genesi, sviluppo, prospettive; la «contaminazione» ambientalista. — 4. I «confini» della solidarietà nel quadro costituzionale, e fuori. — 5. Il contributo chiarificatore della giurisprudenza costituzionale: una vicenda in progress. — 6. Generazioni future, istanze perequative in funzione solidaristica, effetti dei prelievi di solidarietà: un tentativo di verifica sul campo. — 7. La tutela delle generazioni future: una questione di «solidarietà» o di «buongoverno»? Le opportunità di intervento del Giudice delle leggi, in prospettiva.

1. *La solidarietà nel disegno costituzionale tra compiti dello Stato, doveri dei cittadini, prospezione del futuro.* — Uno degli aspetti salienti degli ordinamenti giuridici moderni è l'attrazione tra i principi fondamentali di quella espressione eminente della vocazione sociale dell'uomo e dei valori trascendenti che ne animano l'azione, che è la solidarietà: l'esito di un processo comune agli Stati dell'area occidentale, sostenuto da istanze non sempre omogenee o interamente e univocamente definibili, ma che sostanzialmente ricalcano quelle stesse che hanno segnato il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato sociale

(1)

.

Riconosciuto effetto di quel processo, comunque, è la ricomposizione su nuove basi dei rapporti tra singoli, società e Stato: una rete relazionale di nuovo conio, tra i cui valori vivificanti si colloca, appunto, la solidarietà. Un valore che, sul piano dell'azione privata, coniuga l'afflato etico a favore dell'altro da sé con la partecipata consapevolezza dei vincoli di reciproca interdipendenza di singoli e di gruppi che la condizione sociale comporta

(2)

; e che, sul piano dell'azione pubblica, come effetto della scelta di «affidare non più alla natura, ai liberi comportamenti umani, ma all'artificiosità del diritto e alle sue regole la tutela dell'uguaglianza», di fatto si traduce nel rafforzamento dell'azione politica, di fatto «fornendole strumenti che ne dilatano e legittimano le possibilità di azione»

(3)

.

Esemplare ed efficacissima la sintesi che di tale processo esprime la Costituzione del nostro Paese con l'art. 3 co. 2. La norma che, per unanime riconoscimento, detta il criterio regolatore cardine: quella *Grund norm* (come è stata definita), cioè, che affida direttamente allo Stato il «compito» (proprio questo è il termine usato) di affrancare il processo per «il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese» dall'ipoteca degli «ostacoli di ordine economico sociale» che, di fatto, limitano «la libertà e l'uguaglianza dei cittadini». Il precetto, ancora, che, nell'interazione con quello di cui all'art. 2, al quale intimamente si lega, esprime, con il massimo grado di evidenza, la valenza assiologica primaria che il nostro ordinamento ha attribuito alla solidarietà.

E, tuttavia, pur essendo espressione del medesimo valore, e in funzione di quel valore essendo indirizzati i rispettivi comandi, le due norme sanciscono anche un evidente «dualismo».

Quanto è compito dello Stato (art. 3) non può che distinguersi, concettualmente e praticamente, da quanto è oggetto del dovere dei cittadini (art. 2): elemento primario, l'uno; elemento prevalentemente strumentale l'altro. E l'adempimento del compito che la prima norma attribuisce allo Stato non può, di certo, essere surrogato (ma soltanto strumentalmente assistito, assecondato, coadiuvato) dall'adempimento dei doveri che, ai sensi dell'altra norma, gravano sul circuito privato
(4)

Un "dualismo" che, naturalmente, non può non avere implicazioni, ma che secondo il disegno della Carta costituzionale, improntata ai valori della democrazia e del pluralismo, è destinato a tradursi non già in una contrapposizione tra espansione dei poteri statali e espressioni di libertà dei singoli, bensì a risolversi — quanto meno in ragione della consonanza che deriva dalla comune matrice assiologica

(5)
— nella cooperazione tra i relativi nuclei di interesse.

Quelle norme lasciano trasparire, in sostanza, una volontà che vi sia circolarità tra svolgimento del compito dello Stato, adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di singoli e di comunità intermedie, esercizio delle libertà garantite. Dove l'elemento unificante resta, ovviamente, l'indirizzo emancipatorio che li accomuna
(6)

Tale diversificazione di livelli di operatività, tuttavia, non può non implicare, come è intuitivo, anche una diversificazione di responsabilità, e, dunque, almeno in via generale, un problema di ripartizione dei "costi" che l'esercizio della solidarietà comporta. Ed è, questa, circostanza destinata ad assumere particolare rilevanza proprio quando si tratti di affrontare (v. *infra*) la questione della c.d. solidarietà intergenerazionale nel settore previdenziale.

Altro aspetto problematico di particolare rilievo — che fa parte anch'esso dei tratti essenziali del quadro — attiene al coordinamento e alla interazione tra il ruolo emancipatorio della solidarietà e quello assegnato al lavoro

(7)
. Bene-obiettivo in sé, il lavoro, come evidenziano la sua stessa collocazione a fondamento della Repubblica e la proprietà di elemento qualificante della forma di governo

(8)
; e, nel contempo, strumento, al pari della solidarietà, funzionale alla piena realizzazione di quel "compito" dello Stato che la *Grund norm* definisce
(9)

È opinione corrente che siffatto, articolato quadro sia rappresentativo di una attenzione del Costituente tutt'altro che astratta, focalizzata, come è, sia sull'individuo come soggetto in carne ed ossa

(10)
, sia su una sostanziale "tangibilità" di fondo, per così dire, dell'esito della complessiva missione. Si tratta di quella "coesione sociale"

(11)
alla cui concreta realizzazione i cittadini (tanto singolarmente, quanto nelle formazioni sociali), sono chiamati a contribuire: attraverso l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà (art. 2); tramite la conformazione della modalità del proprio operare al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, co. 2) o, più genericamente, all'interesse generale (art. 118, co. 4); attraverso (e non si tratta

di comportamento secondario) il concorso alla spesa pubblica in proporzione alla propria capacità contributiva (art. 53).

In breve, e riassumendo, il dato normativo costituzionale evidenzia un impianto che, dal punto di vista formale, può dirsi connotato da pragmatismo, intima armonia, nitidezza di obiettivi, articolazione di strumenti.

A dette qualità strutturali si contrappone, però, una agenda particolarmente complessa e problematica.

È quanto è dato percepire già nel momento stesso in cui si passi a considerare i profili attuativi di quel disegno: quando, cioè, si tratti, in particolare, di delimitare l'ambito (o gli ambiti) di intervento dei distinti centri di interesse, secondo l'ordine dei diversi livelli e ruoli; di individuare, in relazione allo specifico programma assunto, il centro (o i centri) di interesse cui compete assolvere (*rectius*, vedersi legittimamente assegnato) il compito (o i compiti) funzionali all'attuazione del programma stesso e, dunque, di farsi carico, in tutto o in parte, dei relativi oneri materiali; di individuare affidanti criteri di utilizzazione e distribuzione delle risorse concretamente disponibili (o reperibili) per essere utilizzate allo scopo suddetto.

A complicare ulteriormente le cose, concorrono gli effetti della turbolenza dell'attuale periodo storico, segnato in profondità dalla riscossa di forze antagoniste: quegli egoismi che si manifestano in forme tanto più accese, quanto più si deteriora, o diviene contendibile, il complesso delle risorse a disposizione della collettività. Una attualità travagliata, insomma, dove l'accrescersi e l'approfondirsi delle disuguaglianze

(12)

è sotto gli occhi di tutti, e che costringe (anche) il giurista al confronto con situazioni che non possono dirsi totalmente corrispondenti all'indirizzo segnato dalla Carta fondamentale.

Dipanare la matassa delle problematiche che ruotano intorno al principio di solidarietà, dunque, può risultare impresa ardua; e a renderla tale contribuisce anche l'evidente iato tra il ruolo assegnato al principio di solidarietà e il difetto di effettività che vi corrisponde

(13)

La problematica alla quale si intende far qui riferimento è più contenuta, perché interessa un segmento soltanto di quel più ampio contesto — precisamente, la questione della delimitazione spazio temporale del vincolo di solidarietà —; ma non per questo è meno impegnativa.

Quel vincolo, infatti, con il crescere delle complessità della società attuale, e del dilatarsi delle responsabilità nei confronti di chi debba in futuro accedere alla tutela sociale, nei fatti si vede oggi attribuito un ruolo sempre più dilatato; e non solo nello spazio, ma anche e soprattutto nel tempo.

Una sorta di sfida al futuro e ai suoi enigmi, che chiama in causa il concetto di solidarietà senza alcuna specificazione di condizioni o criteri regolativi in genere, e che dunque espone quel concetto ad una tensione (innaturale) con i suoi stessi connotati primari; ma anche con concetti contigui, quale, in particolare, quello di "responsabilità".

Il livello di problematicità di tale situazione raggiunge il suo acme nel settore delle pensioni.

Una volta riconosciuto che il vincolo di comportamento si applica anche nei confronti di chi verrà dopo di noi, per garantire che anche le nuove generazioni possano godere delle medesime tutele e garanzie, si prospetta una questione impegnativa: come contenersi in merito al reperimento, alla determinazione e alla ripartizione delle risorse necessarie per lo scopo, e, in particolare, se gli oneri

relativi debbano gravare in via di principio sui soggetti facenti parte del circuito previdenziale (come prevalentemente si ritiene), piuttosto che sull'erario (o quanto meno con il concorso strutturale di esso).

A fronte di tale quadro, l'attenzione per il tema ha motivo di indirizzarsi soprattutto alle questioni di ordine teorico sistematico.

Una recente iniziativa legislativa, tuttavia, le cui scelte di ordine perequativo appaiono basarsi sul vincolo di solidarietà intergenerazionale (vedi *infra*), induce a prendere in considerazione anche il profilo legato al dato empirico, ed invita ad entrare nel merito, per una sorta di *test* dal quale trarre, in via sperimentale, argomenti di valutazione.

2. *Le ambiguità della solidarietà «titolata»; in particolare, la polisemia della «solidarietà intergenerazionale».* — Può apparire singolare, ma, prima di procedere oltre, un aspetto con il quale pregiudizialmente confrontarsi risulta essere quello lessicale.

Invero, l'arricchimento lessicale della solidarietà attraverso l'attributo "intergenerazionale" — presente, talvolta, con terminologia analoga, in alcuni testi normativi (14)

— è sempre più frequente nella giurisprudenza costituzionale (per non parlare del proliferare degli studi direttamente o indirettamente dedicati all'argomento), e si inquadra in una prassi diffusa, tesa ad esplicitare e valorizzare, secondo quanto normalmente si dichiara, le potenzialità della solidarietà *sans phrases*.

Tale aspetto è particolarmente evidente nel settore previdenziale (15)

, nel quale, anzi, il concetto di solidarietà rivela tutta la sua "plasticità". È in tale ambito, infatti, che quel concetto si presta ad accreditare differenziazioni semantiche, che evocano possibili gerarchie o parcellizzazioni del vincolo solidaristico, e, dunque, in definitiva, diversi modi di intendere la solidarietà e le relative espressioni.

Una prima (pacifica) declinazione del concetto è quella indicata con il sintagma «solidarietà intragenerazionale».

Detto attributo rimanda all'effetto che maggiormente si avvicina al tratto primario e più diretto della solidarietà: la redistribuzione della "ricchezza". Tale redistribuzione (non necessariamente monetaria) all'interno di uno specifico, definito contesto di soggetti.

Nel settore previdenziale è l'effetto cui riconducono tecniche, istituti, misure vari. Un articolato strumentario del quale il legislatore si avvale — seppure con dosaggi e slancio non sempre identici nel tempo — per il perseguimento, appunto, del suddetto fine redistributivo.

Altre declinazioni di quel medesimo concetto risultano indirizzate più a "incasellare", che a "espandere" modalità e potenzialità di espressione del valore della solidarietà.

La «solidarietà endoprevidenziale», innanzitutto: concetto (la cui paternità risale alla giurisprudenza dei giudici costituzionali) evocativo di un "circuito finanziario previdenziale", all'interno del quale ragionevolezza e coerenza richiedono che restino (per essere poi utilizzate in quello stesso ambito) le risorse movimentate a fini perequativi o di ripianamento di episodici squilibri del bilancio previdenziale

(16)

. Una solidarietà "sulla difensiva", o, se vogliamo, di "buon senso pratico".

La «solidarietà di categoria» ripete, invece, la sua legittimazione da una situazione regolata dalla legge. Il riferimento fattuale più immediato (e, si potrebbe dire, “proprio”) è rappresentato dai regimi pensionistici gestiti dalle casse di previdenza dotate di personalità giuridica di diritto privato: un settore dell'ordinamento previdenziale nazionale, all'interno del quale la solidarietà opera entro le sponde che delimitano l'ambito di ciascuna delle categorie (quasi tutte costituite da esercenti professioni liberali)

(17)

, fornite di un proprio, specifico regime previdenziale, distintamente gestito da una delle suddette casse, fondate sull'autonomia finanziaria di categoria

(18)

Una solidarietà, dunque, “compressa” o, se vogliamo, “ritagliata” *ad hoc*, che, nell'offrirsi come usbergo a tutela di ciascuna specifica categoria, inevitabilmente si erge come baluardo *ad excludendum* tutti coloro (gli altri cittadini, ma anche tutti gli appartenenti alle altre categorie di liberi professionisti) che si trovino all'esterno di quel recinto.

Si tratta, come è evidente, di una realtà che richiederebbe una considerazione a sé, che qui, ovviamente, non è possibile. E tuttavia di un aspetto tecnico, almeno, relativo a quel contesto, va fatto cenno: la proiezione intergenerazionale della tutela che di fatto in tale contesto si realizza attraverso l'espedito dell'adozione, a fini predittivi, di un bilancio tecnico riferito ad un arco di cinquant'anni.

La fattispecie di solidarietà “titolata”, tuttavia, che per le sue problematiche e implicazioni, si colloca al vertice della ideale graduatoria, è quella alla quale sono specificamente dedicate le presenti riflessioni: la «solidarietà intergenerazionale».

In effetti, la solidarietà che si indica con tale espressione evoca, già a prima vista, un vincolo dalle implicazioni del tutto inusitate, in quanto suscettibile di assumere una dimensione atemporale, tendente all'infinito. Un vincolo, cioè, che presuppone la presa in carico di una realtà astratta; quella rappresentata da interessi riferibili a soggetti che (ancora) non esistono e per i quali, eppure, si ritiene attuale la necessità della (immediata) predisposizione di adeguate forme di tutela.

Tale configurazione del dovere di solidarietà, proprio per la sua singolarità, presenta una serie di profili problematici la cui soluzione non ha soltanto valenza filosofica, ma, come già accennato, di fatto può condizionare legittimità e contenuti degli interventi normativi in materia di pensioni, così come i programmi di riforma del settore o la fondatezza e la stessa operatività di determinate scelte legislative, effettuate in nome di esigenze di generazioni che sono ancora lontane nel tempo.

3. *Segue. L'idea della solidarietà previdenziale tra generazioni: genesi, sviluppo, prospettive; la «contaminazione» ambientalista.* — La singolarità di tale particolare declinazione del vincolo solidaristico richiede una breve digressione sul processo che ha condotto all'acquisizione da parte del sintagma in riferimento dell'attuale potenzialità semantica.

L'opportunità della digressione risulta tanto più evidente, se si considera che quel sintagma non è riferibile soltanto e necessariamente ad un vincolo proiettato ai posteri. Da epoca risalente, e in via originaria, con tale espressione, infatti, ci si riferisce a un rapporto che coinvolge, sì, (anche) generazioni diverse, ma anche generazioni contigue, dunque, suscettibili di essere considerate come fisicamente compresenti.

Si tratta, per la precisione, del criterio di gestione a ripartizione delle risorse finanziarie dell'ordinamento pensionistico, per effetto del quale la spesa per le pensioni della generazione di coloro che hanno concluso il proprio ciclo di vita lavorativa è alimentato dalla contribuzione dei

lavoratori in attività. La situazione suole essere rappresentata — con una trasparente metafora — come frutto del cd. “patto tra generazioni”: dove “generazione” sta (impropriamente) per lavoratori attivi, da un lato, e lavoratori pensionati, dall'altro lato.

Come risaputo, tale regolamentazione è stata introdotta nell'immediato dopoguerra, quando ci si è dovuti confrontare con la polverizzazione, a causa dell'inflazione indotta dagli eventi bellici, delle risorse monetarie del sistema a capitalizzazione, vigente all'epoca.

Pur di evitare l'interruzione del flusso delle pensioni e trovare nel contempo, con immediatezza, una fonte di risorse atte a sostenerne comunque il relativo costo, l'unico rimedio possibile fu, al momento, quello di utilizzare la contribuzione corrente: con l'aggiornamento periodico nel tempo della relativa aliquota, in corrispondenza delle variazioni del fabbisogno; cioè del volume complessivo della spesa, così come risultante per effetto delle “promesse” formulate dal legislatore in epoca risalente

(19)

.

Si potrebbe discutere, a rigore, sulla stessa ricorrenza, nella specie, di una vera e propria manifestazione di solidarietà.

Infatti, è pur vero che, versando la contribuzione di legge, la generazione degli attivi sostiene finanziariamente la spesa globale per le pensioni dei non più attivi. Nel contempo, però, il versamento di quella contribuzione e la relativa entità valgono sia ai fini della maturazione delle condizioni perché il lavoratore che quel versamento effettua possa accedere al diritto alla pensione, ma anche condizione determinante per l'importo della stessa. Tanto è vero che il lavoratore attivo, il quale, in ipotesi, non versi (o non versi chi per lui è tenuto a farlo) la contribuzione di legge, mette a repentaglio la propria posizione previdenziale, e solo la sua.

Sintomatico, al proposito, è già il fatto che la stessa risalente pratica pedagogica, diretta a diffondere la cultura della previdenza, sia da sempre indirizzata al lavoratore in attività, per convincerlo della convenienza (non certo per altri, ma) per lui stesso di rapporti di lavoro “in chiaro”, e, dunque, della convenienza di un corretto, puntuale adempimento contributivo

(20)

.

Anche lo stesso “affidamento” della generazione degli attivi nel perpetuarsi di detta regolamentazione, fondata, come si suol dire (anche se, invero, non del tutto propriamente) sulla “reciprocità”, non sarebbe destinato in alcun modo a prevalere sulla eventuale scelta di un diverso assetto, che il legislatore dovesse decidere di attivare.

La “gestione a ripartizione” della finanza previdenziale, infatti, non è espressione di un modo di essere necessitato del fenomeno previdenziale

(21)

. Tale modalità di gestione può essere apprezzata per la sua duttilità, ma resta pur sempre soltanto una tra le soluzioni tecniche possibili; senza che la sua eventuale sostituzione possa mettere in discussione il principio solidaristico, non essendovi alcunché di incoercibile che impedisca *a priori* il ritorno (con le opportune cautele) alla gestione a capitalizzazione.

A tale risalente declinazione della solidarietà intergenerazionale va comunque riconosciuto il pregio della concretezza. Un legame tra “viventi”, o comunque (per restare nell'ambito dello stesso lessico), tra generazioni compresenti

(22)

, che, a ben vedere, non ha alcun determinante punto di contatto con l'altra più estesa accezione: né sotto il profilo soggettivo, né sotto il profilo del finanziamento (che ha direzioni opposte nei due casi: v. *infra*), né per l'elemento della reciprocità (evocabile solo nel caso della solidarietà tra generazioni compresenti).

Una stessa denominazione, dunque, per due situazioni completamente diverse, se non addirittura inconciliabili

(23)

. Il che non implica, però, che diverso possa essere nei due casi il livello di attenzione. A fronte della crisi economica sugli svolgimenti delle tutele previdenziali (e, *in primis*, di quelle pensionistiche): è indubbia l'esigenza di adottare rimedi già nell'immediato, pur di garantire la conservazione del sistema di protezione sociale e la sua operatività anche nel futuro. Resta il fatto che ben diverse sono, nei due casi, sia le implicazioni che i profili sistematici. Pertanto, dato conto della genesi dell'espressione lessicale e della situazione alla quale (seppure con le riserve suindicate) quell'espressione è stata *ab origine* riferita, vi è da chiedersi come e per quale via quella medesima, identica espressione abbia potuto assumere (anche) l'attuale, singolare e così diversa valenza semantica.

La risposta va ricercata nella stessa vicenda culturale che ha accompagnato la genesi e il diffondersi della cultura ambientalista: con il radicarsi dell'idea che le comunità debbano farsi carico della responsabilità per i gravi pregiudizi che un non oculato e prudente agire collettivo arreca (ha arrecato o può arrecare) ad interessi vitali delle future generazioni: dal rischio nucleare

(24)

e dall'abuso anomalo delle fonti di energia in genere, ai disboscamenti massivi, ai criteri di utilizzo delle scoperte della genetica, al depauperamento delle risorse idriche, alle varie forme di inquinamento

(25)

.

La problematica è divenuta oggetto, come è noto, di un dibattito planetario, una volta riconosciuta la rilevanza della questione per le sorti stesse dell'umanità, e perché, proprio per questo motivo, è da ritenere che gravi sulla comunità dei viventi i doveri di farsi carico degli effetti che le azioni odierne possono determinare a carico di chi verrà dopo. Una problematica, peraltro, che investe il settore dell'etica e impegna severamente la stessa speculazione filosofica

(26)

; e tanto più sfida il diritto, impegnandolo su un terreno praticamente non dissodato

(27)

.

La prospettazione dilatata del concetto di solidarietà intergenerazionale, che qui si considera, ha tratto indubbio alimento dal diffondersi e dal radicarsi di quell'etica, tanto che la stessa terminologia "ambientalista" sulla "compatibilità" o "sostenibilità"

(28)

, correntemente ormai si estende anche al sistema di *welfare*

(29)

. Ed è proprio l'impiego di tale terminologia a costituire il primo sintomo di un orientamento che si fa critico nei confronti della vigente disciplina pensionistica, evidentemente avvertita come sperequata per eccesso (non importa se per un vizio di struttura o di gestione o di non adeguata accuratezza nell'analisi predittiva delle effettive disponibilità del sistema stesso).

L'implicita conseguenza di tale constatazione è la configurazione di una (risalente) "responsabilità" (non dei singoli, individualmente considerati, ovviamente, ma dell'agire collettivo), da affrontare in

modo che quanto attualmente in nostro godimento, possa essere goduto, appunto, in corrispondente misura dalle generazioni che seguiranno
(30)

Quell'attenzione ai profili della solidarietà *de futuro* e un più intenso assorbimento delle logiche ambientaliste hanno avuto motivo di rafforzarsi per ragioni più specificamente legate al settore in riferimento, quando, nell'ultima porzione del secolo scorso, la situazione critica del sistema previdenziale si è fatta particolarmente incisiva e preoccupante.

È proprio intorno a quel periodo, infatti, dopo circa un trentennio di arricchimento e rafforzamento delle tutele sociali, che il legislatore, per reagire ad una situazione finanziaria e gestionale del settore particolarmente critico, quale è quello delle pensioni, si è convertito (come sta a ricordarci la stagione delle riforme pensionistiche, che ha preso avvio, appunto, nei primi anni Novanta) a scelte più austere. Una vicenda che si è svolta con il sostanziale avallo della Corte costituzionale, partecipe anch'essa delle medesime preoccupazioni
(31)

Ed è proprio da tale momento che si accentua l'attenzione, tanto da parte dell'uno, quanto da parte dell'altra, per il "costo" che hanno i diritti sociali, ed entra in scena la rappresentazione (drammatizzata) di un incombente conflitto intergenerazionale, e proprio su un bene di carattere vitale come le pensioni.

Si è fatta strada, in altre parole (anche se non sempre esplicitamente), la concezione secondo la quale il mantenimento delle conquiste sociali dei decenni precedenti costituisce una potenziale fonte di rischio per il futuro di tutti, «perché indebolisce il sistema produttivo proprio nel momento in cui, globalizzato il mercato, quel sistema è chiamato a fronteggiare la concorrenza, dura e inevitabile dei paesi in via di sviluppo»
(32)

. Donde — in qualche modo mutuando, appunto, le logiche della responsabilità nei confronti delle generazioni future
(33)

e dell'esigenza di risparmio delle risorse, proprie del dibattito sulla tutela dell'ambiente —, la rappresentazione dell'esigenza di rinnovamento del sistema di *welfare* (in veste atta a fornire un servizio equo e duraturo nel tempo), a condizioni che ricalcano i termini di quel dibattito.

Si potrebbe dire che si tratta della storia di una metamorfosi: la consonanza si traduce in sostanziale assimilazione; la solidarietà ruba lo spazio alla responsabilità
(34)

; la valenza semantica della «solidarietà intergenerazionale» vira su un significato che equivale a "responsabilità intergenerazionale"
(35)

; l'interesse coinvolto non è più quello settoriale, interno alle dinamiche del circuito previdenziale, ma diviene quello, indifferenziato, che riguarda tutta la popolazione.

Una sorta di "contaminazione", in sostanza, che ha favorito lo slittamento semantico del sintagma "solidarietà intergenerazionale", rendendolo sensibile alle medesime logiche che caratterizzano il movimento ambientalista (talvolta anche a detrimento delle indicazioni che possono ricavarsi da alcune interpretazioni): ma che dà luogo anche a modelli diversi di intendere la stessa solidarietà tra generazioni
(36)

. La vicenda può considerarsi esemplare perché rappresentativa della genesi di un caso di polisemia, nel quale i significati si differenziano talmente l'uno dall'altro, che, attualmente, il termine solidarietà, «rivendicato sia a destra che a sinistra, trascende ogni confine politico», e si rende disponibile anche ad «interpretazioni» contrapposte
(37)

In fondo, nulla di originale — si potrebbe chiosare —, bensì una delle tante situazioni nelle quali trova espressione concreta quanto costituisce oggetto della secolare, vivificante dialettica tra linguaggio e diritto, che ben conosce pregi e difetti della semantica applicata
(38)

E, tuttavia, nello specifico, si tratta, a ben considerare, di fenomeno che si distingue da altri per la radicalità delle (possibili) implicazioni sia a livello sistematico, che a livello pratico.

Le ragioni sono evidenti.

Mettere in discussione ruolo e caratteri fisiognomici della solidarietà di per sé implica, infatti, mettere in discussione un dato valoriale assolutamente caratterizzante della forma di Stato, voluta dal Costituente. E uno dei modi per contrastare efficacemente un'idea non gradita è, come ben noto, anche quello che si realizza attraverso la manipolazione e l'inquinamento del significato proprio di parole e concetti sui quali quell'idea storicamente si sia affermata.

4. *I «confini» della solidarietà nel quadro costituzionale, e fuori.* — Per tentare di mettere ordine sui termini della complessa problematica, può essere opportuno richiamarsi, ancora una volta, ai principi costituzionali. Precisamente, a quanto concerne, in via pregiudiziale, i due già evidenziati punti nodali relativi all'ambito di operatività spazio-temporale della solidarietà intergenerazionale: da un capo, condizioni e limiti di operatività del dovere di solidarietà a favore di entità non (ancora) esistenti, quali, appunto, le generazioni future; dall'altro capo, se, ed eventualmente con quali limiti, la pretesa di proiettare il vincolo solidaristico oltre la realtà sensibile (o, quantomeno, oltre la astratta percepibilità del relativo esito) possa ritenersi compatibile con il concetto "proprio" di solidarietà (nel presupposto che la relativa "positivizzazione" non possa averla snaturata).

È vero che la solidarietà è valore il cui campo di operatività non conosce pregiudiziali preclusioni di settori o situazioni. E, tuttavia, quel valore non può essere l'elemento cui tutto si affida, o con il quale tutto si può giustificare: la solidarietà nel disegno costituzionale, non è il fine ma soltanto uno degli strumenti.

Né parrebbe ragionevole sostenere (come già accennato) che, una volta che la solidarietà sia stata tradotta in regola giuridica, debbano considerarsi completamente oblite le caratteristiche intrinseche e specifiche dell'attitudine dello spirito che ne è la matrice: o, peggio, confondere il relativo concetto con altri, quali "responsabilità" o "obbedienza"
(39)

, contigui, e tuttavia non interscambiabile con essi.

Vero è, d'altra parte, che pretendere di dilatare oltre misura le potenzialità operative del dovere di solidarietà può implicare l'effetto contrario di svuotarne di fatto l'essenza. Come è per il canone della ragionevolezza, anche per il principio di solidarietà (che, non per nulla, con quel canone nei giudizi di costituzionalità ha frequenti occasioni di confronto) vi è bisogno di un solido e concreto ancoraggio concettuale, affinché il principio evocato possa assolvere appropriatamente il proprio ruolo. Un *caveat* che assume ancor più valore, come è evidente, quando si pretenda di proiettare il vincolo della solidarietà nelle nebbie della posterità.

Invero, la configurazione di un rapporto obbligatorio, riferito ad una realtà immaginaria, risulta poco credibile già dal punto di vista antropologico.

Quale istinto (o virtù) ancestrale dell'individuo — almeno nella versione tribale, ma anche in quella classica — e, comunque, quale espressione della vocazione sociale che biologicamente caratterizza l'uomo, la solidarietà è valore inevitabilmente e strettamente legato all'azione, al comportamento, alla quotidianità, al tangibile. Il che conduce a ritenere che la cifra caratterizzante non possa che essere quella della concretezza: una qualità della quale, invero, si avverte la mancanza, quando, come nella specie, si faccia riferimento a soggetti e situazioni che ancora non esistono (40)

Comunque non si tratta soltanto dei “condizionamenti” (*rectius*, dei limiti) di carattere concettuale.

Che alla solidarietà, come dovere giuridico, sia connaturato un “confine” (*rectius*, un limite), la si evince dal ruolo strumentale che la Carta costituzionale, pur con tutte le “responsabilità” che assegna al relativo vincolo: quel «pieno sviluppo della persona umana», condizione essenziale per l'effettiva partecipazione all'organizzazione del paese (secondo i dettami dell'art. 3), e fattore essenziale di coesione sociale, rispetto al quale i doveri di solidarietà hanno valenza strumentale (in concorso con quanto discende dagli altri valori altrettanto fondamentali: lavoro, istruzione, partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, diritti inviolabili e di libertà, libertà dal bisogno, salute), e il cui conseguimento realizza e “consuma” quel vincolo.

Il “confine” della solidarietà come vincolo giuridico, a ben considerare, può cogliersi già nella formula dettata dall'[art. 2 Cost.](#), là dove l'attributo della “inderogabilità” non sta ad indicare un tratto fisiognomico della solidarietà, bensì rappresenta, piuttosto, una specificazione del dovere di solidarietà. Un dovere che, infatti, è (e non può che restare) strumentale a quel programma emancipatorio che è compito indiscusso dello Stato.

Per il principio di non contraddizione, quel dovere, dunque, non può travalicare, a rigore, quanto funzionale al programma stesso, che lo giustifica: pena il rischio di risolversi nel suo contrario, cioè in fattore di mortificazione (per l'onere) del programma del pieno sviluppo della personalità.

D'altra parte, fermi i limiti derivanti dall'esigenza di temperamento della libertà di ciascuno con le libertà degli altri (ovviamente, considerate anche nella proiezione dinamica, propria della dimensione emancipatoria) il diritto di libertà individuale si impone, nella sua essenza, anche all'autorità (41)

, come è peculiarità nell'ordinamento democratico.

Se le circostanze indicate concorrono ad evidenziare l'esistenza di un perimetro (o “limite”) spaziale di operatività del dovere di solidarietà costituzionalmente imposto — perimetro che si colloca, a sua volta, all'interno di un'altra delimitazione, che è quella del territorio nazionale —, elementari ragioni di coerenza inducono a ritenere che a quella delimitazione spaziale non possa non corrispondere anche una delimitazione temporale.

È da escludere, innanzitutto, che possa valere come indicazione contraria a tale delimitazione la proiezione al futuro del comando relativo al dovere di solidarietà, espresso dalla disposizione costituzionale. Proprio perché diretto a governare l'azione umana, il precetto giuridico è necessariamente proiettato al futuro.

Per altro verso, il fatto che la singola norma formuli il proprio comando in una dimensione prospettica, che tende a legare in un *continuum* presente e futuro, non può di certo significare che il

comportamento oggetto del comando debba comprendere fin d'ora, in sovraccarico a quanto comporta già nell'attualità il vincolo di obbedienza, l'attualizzazione del fardello di oneri che il perdurare nel tempo della medesima regola (cioè, del comando della legge) è destinata a produrre. E, invece, viene il sospetto che proprio questo sia l'effetto implicito nella posizione di chi, in nome della "solidarietà intergenerazionale" enfatizza la dimensione atemporale della norma, richiedendo che di quella futura vicenda ci si faccia immediato carico. A ben considerare, l'operazione logica (sulla quale si fonda tale posizione) stravolge, in concreto, la dimensione temporale della norma stessa, di fatto attualizzandone gli effetti — con una evidente, quanto inammissibile inversione delle relative dinamiche —, come se fossero già delineati e definitivi.

D'altra parte, se si muove dall'assunto che la generazione attuale ha un "debito" nei confronti delle generazioni che verranno

(42)

, parrebbe più coerente dare esplicitamente atto che si tratta di situazione da collocare, piuttosto che nell'area della "solidarietà", in quella della "responsabilità". Da collocare, cioè, nell'area di un concetto che, per essere legato a scelte del decisore politico, è situazione che non può essere considerata che in un'ottica di carattere non settoriale, ma, appunto, generale; con quanto ne consegue in merito alla questione della consequenzialità, o meno, del coinvolgimento dell'intera comunità nazionale.

In altri termini, appare fortemente dubitabile che la specifica questione, da qualunque lato la si guardi, sia propriamente ascrivibile (almeno nella sua impostazione di fondo) al circuito della solidarietà endoprevidenziale. Appare piuttosto trattarsi di questione propria di una realtà che sostanzialmente evoca quella responsabilità dello Stato, che impinge direttamente nel precetto di cui all'[art. 3, co. 2 Cost.](#) (prima ancora che nell'[art. 2 Cost.](#)).

5. *Il contributo chiarificatore della giurisprudenza costituzionale: una vicenda in progress.* — Il contributo alla chiarificazione della complessa problematica (e di quest'ultimo aspetto in particolare) che può trarsi dalla giurisprudenza costituzionale, è soltanto indiretto, o, per così dire, ancora "acerbo"

(43)

. Non per questo si tratta di un contributo da sottovalutare, tutt'altro.

Invero, come si può ricavare già da una rapidissima rassegna, è dato registrare la presenza di casi risalenti, nei quali la Corte costituzionale riconosce e dichiara che, nella costruzione e nella gestione del sistema pensionistico, è necessario che il legislatore si preoccupi anche dei "futuri pensionati"

(44)

.

Il senso di quel richiamo, tuttavia, risulta diverso rispetto a quello che può interessare la questione che qui si considera. Nel sottolineare come il legislatore, nel disciplinare la materia, debba dar sicurezza ai pensionati, tanto attuali quanto futuri, «sulla tenuta finanziaria del sistema stesso», garantendo la stabilità nel tempo delle necessarie coperture di bilancio

(45)

, la Corte, non fa altro che richiamarsi al principio di effettività del comando espresso dalla norma di legge, secondo la logica del diritto: somministrare regole destinate a durare nel tempo.

Non incide direttamente sulla questione in riferimento, a ben considerare, neppure la giurisprudenza che, specialmente a partire dall'ultimo decennio dello scorso secolo, si è preoccupata soprattutto di fornire una adeguata risposta al problema del contenimento della spesa sociale, in generale, e di quella delle pensioni, in particolare

(46)

. È all'incirca da tale periodo che diviene frequente, anche in ragione della intervenuta novellazione dell'[art. 81 Cost.](#), avvertire (anche) in quella giurisprudenza la eco di un mutamento in corso che investe il rapporto tra le ragioni dei diritti sociali e le ragioni dell'economia, tendenzialmente a vantaggio di queste ultime.

Più utili indicazioni è dato ricavare, invece, dal processo di affinamento *in progress*, in merito ai criteri di impiego del fondamentale canone di ragionevolezza

(47)

, che può ricavarsi da una lettura in controluce della giurisprudenza costituzionale più recente. Un processo in atto, che nasce dall'esigenza di definire criteri di ancoraggio di quel canone, ad elementi atti ad assicurargli una fisionomia quanto più definita e stabile, e, dunque, una più sicura e generale affidabilità (quella che suole ricercarsi nel "precedente", e a questo dà "forza").

Allo stato, si può affermare, che quell'impegno dei giudici della Consulta stia dando un contributo essenzialmente in due direzioni: quella, più tradizionale, del "bilanciamento" dei contrapposti interessi, e quella, più ricca di potenzialità e impulsi innovativi, genericamente riconducibili alla categoria della "coerenza".

Quanto al "criterio del bilanciamento", a fornire indicazioni utili allo svolgimento della presente analisi è innanzitutto quella giurisprudenza che indica e fissa le condizioni, solo ricorrendo le quali possa ritenersi la legittimità delle misure dirette a prelievi di solidarietà di risorse finanziarie a carico di pensionati e pensionandi — contributi di solidarietà, depotenziamento della perequazione automatica, introduzione di discipline peggiorative, e così via —, che il legislatore (in base ad una prassi ormai radicata, quanto discussa) periodicamente adotta.

Al proposito, la Corte ha fissato alcuni punti fermi: il canone di ragionevolezza impone che siffatte iniziative di prelievo possano essere legittimamente adottate solo in presenza di situazioni di crisi grave del complessivo sistema previdenziale; l'adozione di misure del genere deve riguardare periodi di breve durata e ne deve essere limitata la possibilità di reiterazione nel tempo; la specifica pratica non deve rappresentare un surrettizio criterio di alimentazione del sistema previdenziale

(48)

; detta strumentazione va utilizzata con moderazione, affinché l'impegno per l'onere non debba superare i confini della tollerabilità

(49)

, e destinato a specifiche finalità endoprevidenziali (v. *infra*). Indicazioni, tutte, palesemente allusive a situazioni caratterizzate da eccezionalità, ma utilizzabili anche per definire il perimetro dei doveri di solidarietà, [ex art. 2 Cost.](#), nella specifica materia.

Seguono, invece, la direttrice geneticamente riconducibile al concetto di "coerenza" le pronunce accomunate da una medesima, conclamata esigenza: e, cioè, che la questione da decidere sia supportata da argomentazioni fornite di adeguati, oggettivi riscontri o da strumenti di prova (siano essi documentali, oppure logici)

(50)

.

Così come risponde ad un'esigenza di coerenza quanto induce la Corte a dichiarare che la legittimità di norma che autorizza — in nome della solidarietà, e per esigenze di riequilibrio del bilancio di settore —, prelievi dal patrimonio pensionistico degli assicurati è subordinata al fatto che l'utilizzo di quanto frutto dei prelievi stessi sia destinato ad utilizzo interno dello stesso sistema previdenziale

(51)

.

È oggettivamente di più problematico apprezzamento l'elasticità, per così dire, dell'idea di "coerenza", che, in generale, è dato registrare in quei giudizi nei quali (artatamente, o meno) assuma rilievo il rapporto intercorrente tra la norma sottoposta a scrutinio e le scelte legislative in materia di impegno delle risorse finanziarie disponibili, consacrate nel testo normativo che quella norma contiene (e, comunque, nei principi dell'ordinamento). La problematicità deriva soprattutto dal fatto che in tale specifica situazione il canone di ragionevolezza (qui rilevante sotto il profilo, appunto, della coerenza), da criterio di giudizio finalizzato alla "misurazione" dell'oggetto di contesa, tende a risolversi in criterio destinato a "misura" (*modus*) all'attività del giudicare

(52)

.

In effetti, il rapporto ideale che si instaura tra le caratteristiche (finalistiche, quantitative o qualitative) dell'oggetto di scrutinio e l'esercizio del giudizio di scrutinio stesso, non può sottrarsi ad un condizionamento (cioè, ad un "limite", esso stesso, in termini di "coerenza"): quel condizionamento che di fatto si ponga come valido presidio rispetto al rischio di sconfinamenti da parte dello stesso Giudice delle leggi in ambiti riservati alle esclusive prerogative del legislatore.

Si tratta di riferimenti molto schematici, come è chiaro. Ma dovrebbero bastare a rendere evidente come sia in atto presso i Giudici della Consulta un processo di elaborazione-affinamento di una strumentazione concettuale, ancora da mettere a punto, ma della quale sono già evidenti le potenzialità (v. *infra*)

(53)

.

Ciò non significa, ovviamente, che il suddetto processo non abbia le sue fragilità o non sia oggettivamente esposto a difficoltà o ritornanti incertezze. A riscontro di tale eventualità, anzi, può tornare utile richiamare un caso concreto: una recente sentenza nella quale la Corte costituzionale, chiamata a giudicare della legittimità della norma che ha introdotto misure di prelievo di solidarietà sulle pensioni correnti di maggior importo, ha valutato e riconosciuto la conformità a Costituzione della disposizione di prelievo in questione, richiamandosi, prima ancora che alla *ratio legis* di quel testo, appunto, al principio di solidarietà intergenerazionale

(54)

.

6. *Generazioni future, istanze perequative in funzione solidaristica, effetti dei prelievi di solidarietà: un tentativo di verifica sul campo.* — La norma della cui legittimità la Corte in tale occasione è stata chiamata a decidere, è l'[art. 1, cc. 260-268](#), della [legge n. 145/2018](#), recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale previsionale per il triennio 2019-2021». Tale norma ha imposto, in funzione di esigenze di ripianamento di quel bilancio, un contributo di solidarietà di durata quinquennale (ridotta a tre anni dalla sentenza stessa, per ritenuta irragionevolezza dell'eccedenza) sui trattamenti pensionistici più elevati (e calcolati sulla base del criterio retributivo), con l'aggiunta, in contemporanea, e per un pari periodo, del raffreddamento della rivalutazione automatica di quelle stesse pensioni.

Ebbene, la Corte, nello scrutinare detta normativa, individua nel vincolo di solidarietà intergenerazionale il fattore che ne fonda, in un'ottica perequativa di sistema, la legittimità costituzionale.

Non interessa qui entrare nei dettagli della motivazione della suddetta sentenza — in realtà, alquanto più complessa di quanto potrebbe qui apparire —, né discuterne la coerenza logica

(55)

.

Quello che invece può tornare utile alla presente riflessione è verificare empiricamente il fondamento della concezione della quale detta normativa e la sentenza che di essa ha condiviso la

valenza possono considerarsi espressione.

Ai fini di detto esame, si può partire da due postulati sui quali di fatto quella concezione si fonda.

Il primo di detti postulati è del tutto consonante con un'opinione diffusa (56)

: e, cioè, che è la stessa ineludibile esigenza di farsi carico del destino pensionistico delle future generazioni ad imporre che, già nella fase prodromica di quello che dovrebbe essere un risolutore programma di ristrutturazione, su basi più eque e stabili, dell'intero settore, sia posto in essere un intervento perequativo, atto ad eliminare (in nome, appunto, della solidarietà intergenerazionale) quanto può considerarsi frutto di pregresse, troppo generose promesse.

Donde, l'attesa di un intervento che venga portato, in prospettiva, sul complesso normativo vigente, ma, per il momento, su quei trattamenti pensionistici in corso, di importo superiore ad una determinata cifra e calcolati sulla base del criterio retributivo: in concreto, consistente nell'applicazione di misure di prelievo (contribuzione di solidarietà, intervento sulla perequazione automatica, ecc.), che, di fatto, ridimensionino l'entità della prestazione.

Strettamente collegato al suddetto è un secondo postulato, che esclude l'esistenza di ostacoli giuridici e fattuali a che le risorse recuperate attraverso dette misure di "depurazione" o riduzione ad equità, suindicate, possano essere vincolate per alimentare, al momento opportuno i trattamenti pensionistici delle future generazioni.

Ebbene, il fondamento di detti postulati richiede di essere verificato anch'esso: innanzitutto attraverso il confronto con i dati di ordine costituzionale (compresi quelli di elaborazione giurisprudenziale), accolti dal vigente ordinamento pensionistico.

Prima ancora è opportuno, però, gettare uno sguardo sul "merito" stesso, per così dire, delle scelte normative effettuate dal legislatore sulla base di quei postulati. A tal fine va presa in considerazione, per prima cosa, la questione dell'efficacia del criterio selettivo che il legislatore, per l'occasione, ha prescelto; e cioè occorre appurare se l'atto garantisca veramente il conseguimento del livello di perequazione ed equità che il legislatore vanta.

In secondo luogo, si tratta di verificare se e come le risorse finanziarie raccolte attraverso detti prelievi di solidarietà, possano realmente, allo stato della vigente legislazione, considerarsi vincolate alla loro destinazione: l'alimentazione, a tempo debito, dei trattamenti pensionistici delle generazioni future.

Appare ben prestarsi a tale operazione di verifica una specifica vicenda che, seppur risalente nel tempo, può considerarsi emblematica

(57)

; se non altro in considerazione del fatto che proprio in riferimento ad essa è stata coniata per la prima volta l'espressione "pensioni d'oro"; non, però, nel senso dispregiativo che quell'espressione ha assunto più tardi, bensì in senso di apprezzamento di una soluzione dovuta e finalmente attuata.

Ci si riferisce alla vicenda dei trattamenti pensionistici — di particolare generosità (e, dunque, rientranti in via di principio nei parametri indicati dalla normativa in riferimento) — riconosciuti ai dipendenti civili dello Stato o di enti pubblici, ex combattenti e assimilati

(58)

, ma per una ben precisa e meritevole ragione: indennizzare coloro, la cui carriera lavorativa è stata penalizzata dalla chiamata alle armi (o in posizione assimilata); dunque, situazione che, pur rientrando nei parametri suddetti, per evidenti ragioni di equità e coerenza non merita di subire le decurtazioni che quella normativa viceversa di per sé imporrebbe.

Se poi tale caso, in ragione della sua risalenza nel tempo e del fatto che i relativi costi possono considerarsi ormai in massima parte assorbiti, dovesse essere avvertito come poco rappresentativo, ai fini del *test*, l'attenzione può essere spostata su altra situazione, collegata, sì, alla suddetta, ma i cui costi sono ancora attuali e ben visibili. Ci si riferisce all'indiretto coinvolgimento nella medesima, suddetta vicenda della categoria di lavoratori in attività nel periodo immediatamente successivo all'introduzione dei suddetti benefici combattentistici: cioè, della classe di soggetti sulla quale, a decorrere dal 1973, è sostanzialmente ricaduta (in virtù del già ricordato criterio di gestione a ripartizione) l'aggravio di oneri, ritenuto necessario per garantire l'alimentazione di quel trattamento di favore

(59)

Ebbene, qualsiasi attuale prelievo “di solidarietà”

(60)

dai trattamenti pensionistici nel frattempo maturati da quegli stessi soggetti, si rivelerebbe esso stesso misura ingiustificatamente penalizzante, non certo perequativa. E, infatti, sarebbe destinata ad incidere anche su soggetti che, per effetto del suddetto *surplus* di oneri contributivi, deve ritenersi che abbiano già assolto il proprio debito solidaristico specifico.

Altri esempi potrebbero essere addotti. Ma già quanto appena considerato può essere sufficiente, come sembra a chi scrive, ad evidenziare la scarsa congruenza con il fine dichiarato del meccanismo di prelievo di cui sopra.

Alla scarsa affidabilità del criterio perequativo prescelto che i suddetti esempi dimostrano

(61)

— e, inoltre, alla intrinseca fragilità logica di fondo di una scelta perequativa che ha come parametro di riferimento una realtà attualmente inesistente —, si aggiungono in dettaglio aspetti critici di carattere tecnico, che concorrono a confermare la fragilità della concezione della quale la specifica iniziativa deve considerarsi contingente espressione. Tali aspetti critici riguardano sia la categoria degli onerati (e lo si è già evidenziato), sia la categoria dei (futuri) beneficiari, in ragione, se non altro, dell'inevitabile, pesante approssimazione delle tutele concretamente ipotizzabili, sia, infine e comunque, le ricadute di carattere sistematico.

In ordine a queste ultime (che, nella sostanza, sono quelle di maggior valenza), va stigmatizzato, come prima cosa, il fatto che quella scelta normativa (condivisa dalla sentenza della Corte) dà per scontata la praticabilità di un'operazione che implica l'inversione, rispetto al criterio vigente in via generale, del flusso (di parte, almeno) delle risorse finanziarie del settore. E, infatti, quella regolamentazione, che prevede che le risorse fluiscano dagli attivi verso i pensionati, per alimentarne i relativi trattamenti (e non viceversa), è pacificamente elemento caratterizzante dell'assetto finanziario della previdenza italiana da oltre settant'anni; manifestazione di solidarietà che ha dato vita ad una consolidata “catena”, che, di per sé, per la natura stessa del meccanismo, non potrebbe tollerare alcuna interruzione o inversione di marcia.

Quel collaudato assetto sarebbe destinato ad un sostanziale (quanto pernicioso) stravolgimento, come è intuibile, se dovesse radicarsi la pratica di un uso sistematico di forme di prelievo “di solidarietà”

(62)

. Specialmente, se quel prelievo dovesse essere realizzato (come da più parti si propone) attraverso l'operazione di ricalcolo su base contributiva di quelle pensioni già liquidate integralmente secondo il criterio retributivo.

Inattendibile, d'altra parte, ed, anzi, sostanzialmente irrealizzabile

(63)

, deve ritenersi la stessa scelta perequativa. E ciò non tanto perché scelta che mette in rapporto la generazione attuale con una generazione inesistente (la “finzione” è un espediente tipico con il quale il diritto interviene per attribuirsi completezza)

(64)

; bensì perché impostata su un raffronto asincrono e su termini disomogenei, e basata su bisogni e risorse delle generazioni future, allo stato non conoscibili

(65)

.

Quella scelta, d'altra parte, non è detto che non debba ritenersi viziata, *in radice*, visto che è scelta che non considera che già la vigente legislazione rende disponibili specifici strumenti di controllo e monitoraggio, validi anche per la tutela delle future generazioni: prima tra tutti la clausola di salvaguardia, ma è da richiamare anche il bilancio tecnico su base temporale particolarmente dilatata; si potrebbero includere nell'elenco, inoltre, sia il modello assicurativo, la cui duttilità lo rende idoneo ad agevoli interventi sui requisiti di accesso al diritto, per il caso in cui vi siano inderogabile esigenze di realizzare, secondo convenienza, le opportune operazioni di contenimento della spesa; sia quanto ricavabile dal carattere condizionato dal diritto alla pensione, essendo pacifico ormai che il legislatore è legittimato a modificare anche in senso peggiorativo le prestazioni, ove ne ricorrano le condizioni.

A quest'ultimo proposito è bene sottolineare che la suddetta mancanza di garanzia di stabilità nelle discipline pensionistiche, non può essere considerata equivalente ad una (implicita) parificazione tra modifiche dovute a scelte legislative del genere noto, e modifiche, viceversa, assunte in specifico riferimento ad allegate esigenze di solidarietà intergenerazionale. Le due suddette situazioni si differenziano per il fatto che, rispetto a tutti gli altri possibili interventi innovativi, quello effettuato in nome della solidarietà intergenerazionale rappresenta una fattispecie di “rischio” di modifica della suddetta disciplina, aggiuntivo, e che, dunque, incrementa l'alea di pensionati e pensionandi; ma è anche situazione assai più sfuggente (data l'evanescenza dei parametri presi a riferimento, dei quali si è già detto) ad un eventuale sindacato di legittimità costituzionale, da condurre sulla base del criterio di ragionevolezza, ma sfuggente — è bene considerarlo — anche rispetto al controllo e al rischio politici

(66)

.

La sentenza della Consulta, qui in riferimento, ha seguito altra via, e, su ciascuno dei punti suindicati, è pervenuta a conclusioni opposte a quelle testé indicate.

Assume, infatti, detta sentenza che non può considerarsi irragionevole la scelta che il legislatore ha adottato nella specie per il recupero di risorse finanziarie, l'importo della pensione assunto come criterio per selezionare i trattamenti da incidere a differenza di altri, dovendo ritenersi sufficientemente alto; che è garantito il rispetto del mantenimento all'interno del circuito previdenziale delle risorse finanziarie così recuperate, decisivo, a tal proposito, dovendosi considerare il relativo accantonamento presso l'apposito “fondo risparmi sui trattamenti pensionistici di importo elevato”, di recente istituzione presso l'ente previdenziale.

In realtà, si potrebbe obiettare che è proprio quest'ultimo l'aspetto più opinabile dell'intero impianto argomentativo.

Innanzitutto, nella prospettazione *de futuro*, non si può evitare di tener conto dell'incognita che, specie sul lungo periodo, può rappresentare la discrezionalità che caratterizza le prerogative del legislatore ordinario (il c.d. rischio politico)

(67)

. D'altra parte, si può dubitare che la razionalità della norma sottoposta a scrutinio debba essere rintracciata, anziché nella coerenza con la finalità del testo normativo che la contiene (esigenza di riequilibrio del bilancio, nella specie), nella coerenza con un valore diverso, di valenza generale, sì, ma più "lontano" e indiretto (e, in fondo, "buono per tutte le stagioni", se non ancorato a criterio specifico): la solidarietà intergenerazionale, appunto.

E, tuttavia, è da ritenere che neppure quelli testé indicati siano gli aspetti più significativi. Ciò che, piuttosto, nel caso di specie, più di altri aspetti appare meritevole di una particolare attenzione è costituito dal complesso di implicazioni concettuali e sistematiche di quella scelta interpretativa.

Si è già sottolineata la particolarità che caratterizza la situazione alla quale ci si riferisce con l'espressione "solidarietà intergenerazionale", e si sono indicate le ragioni per le quali appare più appropriata, nel caso di specie, la denominazione "responsabilità intergenerazionale": una denominazione che appare evocare, in maniera più puntuale, un "compito", quale è quello in questione, che potrebbe forse essere definito anche (seppur con parole di altri tempi), compito "di buongoverno"

(68)

Vero è, infatti, che nel caso di specie non si allude a situazione caratterizzata (come è proprio delle espressioni più genuine della solidarietà) da sostanziale suddivisione, interna al nucleo degli interessi privati, tra coloro che sono in condizione di offrire qualcosa (non necessariamente traducibile in termini monetari) e coloro che, viceversa, si trovano esposti a situazioni di carenza alla quale occorra rimediare. E già per questo si potrebbe assumere che il riferimento alla fattispecie normativa in questione del concetto di solidarietà presenti, in sostanza, una doppia, intima contraddizione: primariamente, perché attribuisce ad una sola categoria di soggetti una responsabilità che, a rigore di legge, reclama l'impegno (in via principale) della comunità nel suo insieme, quale è l'esigenza di garantire nel tempo la sostenibilità del debito pubblico; secondariamente, perché, di fatto, non appare rispettoso di uno specifico principio di diritto costituzionale vivente, quale è il principio di solidarietà endocategoriale, principio che non consente altro che prelievi di fondi destinati alle spesa per le pensioni da destinare ad utilizzi nel medesimo settore pensionistico.

L'impressione è che si tenda a trascurare, in sostanza, il fatto che la "questione intergenerazionale" implica, alla stessa stregua della responsabilità ambientale

(69)

, un intervento strutturale, una scelta politica diretta alla conservazione dell'assetto organizzativo, e, nello stesso tempo, alla prevenzione dai rischi; non già un intervento di carattere meramente gestionale di una realtà già consolidata, o comunque settoriale

(70)

. In parole povere, implica un insieme di iniziative, di attenzioni e di programmi che possono, appunto, essere definiti di "buongoverno".

E sono ragioni di coerenza che inducono a ritenere, comunque, che tale complessiva connotazione non possa non riflettersi sui criteri di ripartizione degli oneri connessi alla realizzazione del compito (v. sopra), essenzialmente nella logica e secondi dettami dell'[art. 53 Cost.](#)

(71)

.
7. La tutela delle generazioni future: una questione di «solidarietà» o di «buongoverno»? Le opportunità di intervento del Giudice delle leggi, in prospettiva. — Non è facile, anche volendo limitarsi ad alcune considerazioni di carattere essenzialmente interlocutorio, tirare le fila di quanto raccolto fin qui.

Pressoché tutti gli elementi messi in evidenza presentano aspetti di indeterminatezza o sfaccettature che rendono difficile interpretare i rapporti intercorrenti tra quegli elementi e le reciproche interazioni.

Rende necessariamente “fluido” il quadro, d'altra parte, l'ingresso dell'ordinamento di un elemento — la questione intergenerazionale —, che, sotto le vesti della solidarietà, appare veicolare piuttosto una regola di comportamento (o forse soltanto una indicazione), diretta al decisore politico. Di fatto, comunque, una indicazione accolta dagli operatori come indicazione di principio direttamente operativa, pur in perdurante assenza di una specifica regolamentazione: un principio, dunque (o “regola” che sia), che di fatto appare destinato ad operare in un contesto di sostanziale anomia.

Anche i contorni degli altri termini della problematica oggetto della presente analisi si può dire che restino in buona parte “sfumati”.

Innanzitutto, in riferimento all'attuale situazione normativa del settore delle pensioni, c'è da osservare che le stesse critiche che correntemente si muovono a quella situazione appaiono meritevoli di una certa “ricalibratura” rispetto alla corrente lettura.

Se è vero, infatti, che parte delle criticità del vigente ordinamento possono imputarsi ad alcune “generosità”, dovute a risalenti scelte normative — il “detestato” (per l'occasione, chiamiamolo così) calcolo retributivo —, non sembra corretto che nel trattare lo specifico tema si metta in secondo piano, o addirittura volutamente si ignorino, alcune circostanze, per così dire, attenuanti, se non addirittura giustificatrici, di quella risalente scelta.

Per altro verso non si può non considerare il fatto che quelle che oggi vengono chiamate “generosità” eccessive sono frutto di scelte adottate in un periodo storico caratterizzato, è vero, da situazioni ed esigenze diverse da quelle attuali; ma è altrettanto vero che quelle scelte, effettuate — lo si deve sottolineare — nel pieno rispetto dei principi costituzionali, sono state adottate in funzione dello sviluppo economico e sociale del paese: e il risultato è stato effettivamente conseguito, almeno in una prima fase; quanto di quegli effetti vantaggiosi per la collettività possa dirsi diluito nel tempo o rimasto in parte ancora oggi è di difficile stima, ma non è contestabile che effetti positivi vi siano stati.

Provocatoriamente (ma non troppo) si potrebbe osservare che, considerando le cose con gli occhi di allora e le idee di oggi, quell'iniziativa potrebbe essere considerata come espressione di una particolare attenzione per il futuro del paese: cioè, di una sensibilità *ante litteram* per la questione intergenerazionale, così come oggi comunemente viene posta.

In secondo luogo, è da notare come nel dibattito sullo specifico tema tenda ad essere lasciato in ombra una circostanza fondamentale.

La circostanza in questione è che solo in parte può essere ritenuto causa efficiente dell'attuale situazione deficitaria previdenziale il fattore demografico (calo della natalità, da un lato, e allungamento della vita media, dall'altro lato). Molto più incisivo al medesimo proposito è stato (ed è) quanto dovuto al concorso di una serie di fattori che molto poco hanno a che fare con quelle “generosità”, in quanto maturati (anch'essi) fuori dal settore previdenziale, ma i cui effetti negativi ricadono (anche) su di esso. Tra detti fattori spiccano (si tratta di cose arcinote) la contrazione della massa contributiva, effetto del calo relativo della massa retributiva (a sua volta imputabile a fattori economici generali), la diffusione delle nuove tipologie di lavoro, le innovazioni tecnologiche, l'automazione.

Tutto ciò viene qui ricordato perché, a ben considerare, quale che possa essere oggi il *quantum* di risorse che ragionevolmente possa essere distolto dalla spesa sociale corrente, il destino

pensionistico delle future generazioni sarà inevitabilmente segnato, ben prima che dal livello di quel trattamento (e indipendentemente da esso), dalla eventuale, mancata, fattiva realizzazione del diritto al lavoro, così come da una deficiente garanzia di equo trattamento retributivo
(72)

Se, dunque, di responsabilità intergenerazionale ci si deve fattivamente occupare, non sembra proprio che il settore dal quale muovere in via prioritaria debba essere quello previdenziale.

In terzo luogo, va tenuto conto del fatto che il dovere di solidarietà non ha una valenza unidirezionale: si tratta di un dovere reciproco, quale momento di equilibrio tra autonomia individuale e l'intervento autoritativo pubblico nel perseguimento dell'interesse generale
(73)

; e le varie sfaccettature della realtà previdenziale fanno sì che il relativo settore risulti ambito elettivo per tale reciprocità. Il che dovrebbe condurre a considerare la crisi di quel settore sotto una luce che non lo faccia vedere soltanto nella veste di conferente di solidarietà (*alias*, come assuntore di sacrifici), ma, in ipotesi, anche come destinatario di solidarietà (che, in questo caso, inevitabilmente non può che far capo alla solidarietà generale, e, dunque, alle risorse erariali).

È quest'ultimo ulteriore aspetto, quest'ultimo, che riporta ancora una volta alla questione, delicatissima (e controversa), di come vadano ripartiti gli oneri che il farsi carico della questione intergenerazionale necessariamente comporta.

Ma il "catalogo" non è ancora completo. Sullo sfondo si pone una questione che di per sé assorbe (astrattamente) tutte le suddette, e che, dunque, meriterebbe di occupare la posizione centrale anche nel dibattito sul presente tema, in quanto questione che, forse più di qualsiasi altra, è suscettibile di incidere in profondità nelle scelte tanto attuali, quanto, eventualmente, in funzione dell'interesse delle future generazioni.

Si tratta di questione non certo nuova, sulla quale, eppure, non si può dire che "circoli", allo stato, una risposta convinta o sufficientemente condivisa: il *welfare* è da considerare come un peso necessario da subire o come un'opportunità da sfruttare? Le risorse finanziarie che esso assorbe sono mere voci di spesa o possono essere idealmente inclusi tra gli investimenti suscettibili di ritorni vantaggiosi per la comunità?

Ove si ritenga giustificato optare per il secondo dei termini di quel dilemma, come regolarsi nei confronti di episodici (non irragionevoli) eccessi di spesa? Potrebbero essere affrontati alla stessa stregua di quanto avviene in caso di oculata contrazione di mutuo, se quegli sfondamenti risultino funzionali, in ipotesi, all'acquisizione di futuri vantaggi al "sistema paese", e, dunque, a beneficio delle generazioni future?

Volendo passare a considerare, poi, quanto attiene all'obiettivo di ristrutturazione del sistema delle tutele sociali, che la concezione che qui si discute preconizza, andrebbe preso atto, come prima cosa, che il suo effettivo funzionamento presuppone un impegno non meramente formale, bensì di livello corrispondente all'importanza dell'obiettivo stesso. Il *focus* andrebbe necessariamente portato, allora, sulle complesse tematiche, già accennate (e non solo su quelle); così come andrebbe fattivamente preso atto dell'ineludibile esigenza di avvalersi del contributo di analisi, tecniche e competenze di altri saperi (economia, sociologia, demografia).

In sostanza, quanto si intenda apprestare a favore delle generazioni future ovviamente presuppone che la realtà esistente sia previamente e attentamente monitorata, al fine di evitare che approssimazioni o abusi possano pregiudicare quel programma e indurre ulteriori diseguaglianze. Ma quanto testé osservato vuol dire anche — e segnatamente — che il mero coinvolgimento di

quest'ultimo aspetto non può essere considerato sufficiente e comunque in rapporto di sicura congruità con quella realtà futura. Anzi, il risparmio di risorse che già oggi possa conseguirsi attraverso le note manovre di prelievo, oltre a poter causare inconvenienti non secondari (come già si è accennato), appare destinato a convertirsi in una sorta di palliativo, se non di un vero e proprio espediente per distogliere l'attenzione dal più radicale problema.

Se le suddette considerazioni hanno valore, non dovrebbe ritenersi inappropriato assumere che la prospettiva dalla quale oggi prevalentemente si tende a considerare la specifica problematica è caratterizzata da un'analisi non solo insufficiente, ma sostanzialmente indicativa di un approccio rinunciatario.

A indurre a tale valutazione contribuiscono certamente le varie criticità del momento storico. È da ritenere che vi concorra, tuttavia, (come già sottolineato), anche una corrente, aprioristica (quanto discutibile), valutazione in merito al destino pensionistico delle future generazioni: e cioè che tale destino debba dipendere, anziché dalla sorte lavorativa — e, quindi, dall'efficacia e lungimiranza delle politiche occupazionali e di sviluppo economico del Paese, che sarà stato possibile attuare (74)

—, dalla generica disponibilità (che potrebbe essere definita “caritatevole”, se non fosse coatta) della generazione attuale a rinunciare a parte del proprio peculio pensionistico.

Pur nella consapevolezza che la specifica questione, per la sua indubbia complessità, investe anche altre competenze oltre a quelle giuridiche, non si può non sottolineare, comunque, come il dato preoccupante per il giurista che si interessa della specifica materia, sia proprio quanto già accennato in apertura delle presenti riflessioni.

E, in effetti, oggettivamente, non sembra possibile escludere, allo stato dei fatti, che parte, almeno, delle sollecitazioni a confrontarsi con il concetto di “solidarietà intergenerazionale” sia indirizzato, di fatto, ad implementare i livelli di consenso nei confronti delle politiche sostanzialmente recessive in materia di pensioni. E che tanto venga perseguito, accogliendo nei fatti una logica ispirata (non sarebbe giustificabile nasconderselo) alla riduzione della spesa pubblica, piuttosto che all'impegno in progetti realmente di innovazione e razionalizzazione del sistema di protezione sociale (75)

: implicitamente (quanto aprioristicamente) rinunciando, quindi, a quanto possa accrescerne il livello di efficienza, a beneficio dell'intera comunità.

Per dirla in maniera ancora più cruda: l'allegazione delle esigenze pensionistiche delle future generazioni a giustificazione di programmi innovativi che si basino sul livellamento (generale e al ribasso) delle attuali pensioni, nella prospettiva di un generico (e, per quanto già rilevato, sostanzialmente irrealistico) obiettivo perequativo proiettato al futuro, è impostazione che francamente appare (almeno a chi scrive) priva della necessaria trasparenza (76)

. Una impostazione che, di fatto, è da ritenere che abbia molto più a che fare con la già ricordata esigenza di puro contenimento-riduzione della spesa pubblica pensionistica corrente, che non con l'etica perequativa e l'impegno per soluzioni innovative di maggior efficacia e stabilità, anche in prospettiva intergenerazionale.

Che il legislatore non possa ragionevolmente proporsi di governare l'esistente, senza preoccuparsi di spingere lo sguardo e il proprio impegno (specie nell'ambito previdenziale) oltre l'orizzonte delle generazioni compresenti è dato ineludibile; ma anche scontato. Così come è scontato che una società matura e informata ai valori democratici ben difficilmente potrebbe continuare a considerarsi tale, se tra le proprie funzioni primarie di governo non includesse la garanzia dei diritti fondamentali, in una prospettiva di “continuità”, che trascenda, dunque, la mera considerazione del presente.

Quel medesimo riferimento alla dimensione temporale dell'impegno, peraltro, assume un significato ideale mutevole, a seconda dei fini che, attraverso quel riferimento, ci si proponga. E, anzi, quel riferimento può considerarsi illogico e mistificatorio, quando, anziché riferirsi all'esigenza che i valori costituzionali mantengano il loro ruolo nel tempo, di fatto si pretenda di acquisire già da oggi risultati che, viceversa, solo la pratica costante e coerente nel tempo e la fedeltà allo spirito di progettualità, possono garantire.

Quel che appare certo, però, è che il semplice richiamo al vincolo di solidarietà intergenerazionale — tanto se invocato dalla norma di legge, quanto se invocato dal testo di legge che quella norma contenga, quanto infine, se quel vincolo debba essere preso in considerazione all'interno di un giudizio di costituzionalità — ben difficilmente potrebbe rappresentare, di per sé solo, argomento decisivo per l'esito del giudizio eventualmente portato sulla norma della quale si faccia questione.

Come si è già cercato di illustrare, la “questione intergenerazionale” non ha motivo di porsi nel sistema previdenziale nei termini in cui essa si pone, in particolare, in riferimento alle esigenze di tutela dell'ambiente.

L'affermazione si giustifica non solo per la già considerata non definitività degli effetti pregiudizievoli di eventuali eccessi di spesa, quanto per le relative caratteristiche tecniche, che sono necessariamente strutturate su un arco temporale di lungo periodo
(77)

. Ma tanto si giustifica anche in ragione dell'ampio catalogo di condizioni, regole e criteri che la vigente normativa mette a disposizione, e che, se puntualmente e coerentemente utilizzati, si prestano a governare nel tempo il processo di mutamento di condizioni ed esigenze (e con l'ulteriore vantaggio della piena conservazione delle condizioni per l'eventuale controllo di ragionevolezza, ove necessario).

Nel caso in cui, invece, debba prendersi in considerazione l'ipotesi alternativa a quella sostanzialmente “negatoria”, cui fin qui si è fatto riferimento, e quindi, seguendo l'impostazione alla quale vanno i favori della concezione prevalente, si assuma che la questione generazionale investe in via diretta (anche) il settore previdenziale, non si può sottrarsi ad una serie di interrogativi e di questioni (nuove alcune, altre da riconsiderare sotto una nuova luce) che, direttamente o indirettamente, rimandano ai principi costituzionali.

Senza pretesa di completezza, e in ordine sparso: il vincolo di solidarietà in riferimento è realmente dello stesso genere di quello cui fa riferimento l'[art. 2 Cost.](#), o non è piuttosto una mera espressione del dovere di obbedienza alla legge, che riguarda tutti i consociati? Quel vincolo configura realmente una fattispecie di solidarietà o non piuttosto una fattispecie di responsabilità? La problematica in questione può essere realmente affrontata nel settore previdenziale alla stessa stregua di quanto vale per la tutela dell'ambiente? Quale ruolo nella complessiva vicenda può occupare la funzione emancipatorio del lavoro?

E ancora (e, se vogliamo, salendo di un gradino): se la solidarietà intergenerazionale in riferimento è, nella sostanza, una forma di responsabilità, come vanno ripartiti gli oneri relativi alla soddisfazione di quanto necessario a farvi fronte? È corretto far ricadere quegli oneri sulla collettività di pensionati e pensionandi (in quanto ultimo anello della catena delle “responsabilità”), anziché, con apparente maggior coerenza, sulla intera comunità? Se, invece, quegli oneri devono gravare sulla collettività di pensionati e pensionandi, come si concilia tale effetto con il principio di solidarietà endoprevidenziale?

In sostanza, il riferimento alla solidarietà intergenerazionale, stante la polisemia dell'espressione — ma anche (giusto quanto evidenziato) per la sua sostanziale equivocità —, pretende di essere sottoposto, in ciascuna delle sue varie espressioni, a valutazione critica, perché ne possano essere

colte, caso per caso, la reale valenza semantica e le implicazioni. Un compito, che, come è evidente, compete elettivamente (anche se in ultima istanza) al Giudice costituzionale.

E allora — una volta che, in un quadro di per sé nebuloso e, comunque, ricco di profonde zone d'ombra, siano state individuate (come qui si è tentato di fare) almeno le sagome di quanto esso racchiude —, vi è un ulteriore aspetto sul quale appare opportuno richiamare l'attenzione. Si tratta dello spazio "libero" (per così dire) che si offre a chi si proponga di valutare in maniera non preconcepita quanto di radicalmente nuovo o di evolutivo possa considerarsi conseguente all'affacciarsi nell'ordinamento giuridico (e per ora restando in attesa di una specifica regolamentazione) della questione intergenerazionale, qui in esame.

Quello spazio richiede di essere in qualche modo dissodato, e con cura, da chi si interessa scientificamente della materia. Ma è evidente anche che ciò può rappresentare un momento di particolare rilievo anche per il ruolo dei Giudici delle leggi. E ad essi, in particolare, risulta affidata (se e quando potranno essere officiati in merito) l'opera di affinamento di quei criteri di indirizzo (già ricordati), all'elaborazione dei quali già da tempo essi hanno rivolto il loro impegno: l'ancoraggio del canone di ragionevolezza ad una puntuale verifica di congruenza e coerenza con l'obiettivo fissato dalla *ratio legis*; l'elaborazione di criteri che valgano a imporre una adeguata istruttoria normativa; la specificazione delle condizioni affinché possano essere assoggettate a sindacato di razionalità le stesse scelte operate dal legislatore.

Quanto alle nuove problematiche che si profilano — *in primis*, quella già evocata, relativa al criterio di ripartizione di quegli oneri che necessariamente si collegano all'esigenza di affrontare la questione intergenerazionale —, è da ritenere che solo uno specifico intervento del legislatore (salvo, in ultima istanza, quello del Giudice delle leggi) potrà somministrare, in merito, il necessario apporto regolativo, chiarificatore.

In altre parole, e concludendo si può affermare (e qui non sembra il caso di usare il condizionale) che l'ingresso nell'ordinamento della questione della responsabilità intergenerazionale abbia aperto un'arena nella quale — ai fini del bilanciamento e della composizione degli interessi meritevoli contrapposti, ma anche e soprattutto per dare forma e concretezza ai nuovi criteri ai quali si è fatto riferimento — è giusto attendersi uno specifico contributo di riflessione e analisi della dottrina, oltre che, come già osservato, della Corte costituzionale. Per i Giudici della Consulta si tratta anche di un'occasione, perché nel fornire (nell'ambito delle loro prerogative) le opportune linee di indirizzo nei confronti delle problematiche indotte dalla questione intergenerazionale, possano, nel contempo, sciogliere, sul piano dei principi, alcune, almeno, delle incertezze collegate a quel tema
(78)

La sfida è sicuramente impegnativa, come è evidente. Ma è anche sfida cui non ci si può sottrarre, e che comunque per la Corte può rappresentare una preziosa occasione per progredire in quell'opera di affinamento della quale si è già detto: a beneficio della qualità del suo ruolo di contenimento dell'arbitrio del legislatore
(79)

, ma anche di rafforzamento, nel contempo, del suo ruolo di presidio nei confronti del rischio di sconfinamenti (eventualmente anche delle sue stesse pronunce) nell'area da considerare di esclusiva pertinenza del potere legislativo.

Documenti correlati



Documenti stessa classificazione

Vedi tutto

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Lavoro (profili costituzionali)

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) - In genere

DIRITTO DEL LAVORO

Sommario

Testo dell'articolo

Appunta

Stampa

Scarica

Mon